

**LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA**

**Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee guida disciplinano, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, nonché del principio dell’equo compenso, le modalità ed i criteri per l’affidamento da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente camerale ad avvocati esterni all’Amministrazione, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Ente camerale in occasione di ogni singola vertenza innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto l’affidamento in appalto dei servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici.
4. Le presenti Linee guida vengono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente camerale [www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it).

**Art. 2 – Istituzione dell’Elenco degli avvocati patrocinatori della Camera di Commercio di Bologna**

1. Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito “Elenco degli avvocati patrocinatori della Camera di Commercio di Bologna” aperto agli avvocati esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, secondo le modalità descritte nelle presenti Linee guida.
2. L’Elenco è unico, aperto e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:  
Sezione A – CONTEZIONSO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE/SOCIETARIO  
Sezione C – CONTENZIOSO DEL LAVORO  
Sezione D – CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
Sezione E – CONTENZIOSO PENALE
3. Per ciascuna sezione è prevista specifica indicazione per i nominativi degli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
4. L’iscrizione nell’Elenco avviene su domanda dell’avvocato.
5. In via di prima attuazione la notizia dell’istituzione dell’Elenco e dell’adozione delle presenti Linee guida viene diffusa tramite pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente camerale nonché tramite comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
6. L’Elenco così formato avrà validità per un triennio dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.
7. Successivamente alla fase istitutiva, nel suddetto triennio, l’Elenco sarà soggetto a revisione di norma semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all’uopo pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico.
8. I nominativi dei richiedenti ritenuti idonei sono inseriti nell’Elenco in ordine strettamente alfabetico.
9. L’iscrizione nell’Elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
10. La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’avvocato all’assunzione di un eventuale incarico. L’acquisizione delle domande di iscrizioni e l’inserimento nell’Elenco non comportano l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente camerale di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, agli avvocati iscritti.
11. L’Ente camerale ha la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali ad avvocati non inseriti nell’Elenco, come meglio specificato nel proseguito delle presenti Linee Guida (art. 5.5).

**Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’Elenco**

1. Nell’Elenco possono essere inseriti gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
  - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - godimento dei diritti civili e politici;
  - assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di situazioni di inconferibilità (D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.), incompatibilità e/o di conflitto di interesse con la Camera di Commercio di Bologna, compresa la situazione di non avere svolto negli ultimi tre anni e nemmeno avere in corso, al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro l'Ente camerale;
- iscrizione da almeno cinque anni consecutivi all'Albo Professionale degli Avvocati, rispetto alla data di presentazione della domanda;
- (eventuale) iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- assenza di provvedimenti sanzionatori definitivi di natura disciplinare, più gravi dell'avvertimento, adottati dall'Ordine di appartenenza negli ultimi tre anni;
- regolarità circa il pagamento di imposte tasse e contributi a favore dell'erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense;
- possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

#### **Art. 4 – Iscrizione nell'Elenco**

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda (dichiarazione autocertificata) dell'avvocato interessato, con l'indicazione delle sezioni – massimo due – dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae* professionale.
2. Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli avvocati, ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati. L'avvocato dovrà espressamente indicare se presenta la domanda in proprio o quale componente di studio associato o in qualità di socio di società di avvocati.
3. Ogni avvocato, che intende iscriversi, potrà presentare una unica domanda o a titolo personale o quale componente di studio associato o quale socio di società di avvocati.
4. Il mantenimento dell'iscrizione resta subordinata alla verifica, anche a campione, delle veridicità di quanto dichiarato. Si evidenzia che, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m.i., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o forma atti falsi è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso, la Camera di Commercio di Bologna dovrà procedere, quale ente pubblico, ad interessare la competente Autorità giudiziaria.
5. E' fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente la Camera di Commercio di Bologna rispetto ad eventuali variazioni, intervenute nel possesso dei requisiti, che comportino la cancellazione dall'iscrizione all'Elenco.
6. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della relativa richiesta di regolarizzazione.

#### **Art. 5 – Affidamento degli incarichi**

1. L'individuazione dell'avvocato per l'affidamento dell'incarico di costituzione o resistenza in giudizio, a seconda della tipologia del contenzioso, sarà effettuata su valutazione discrezionale dell'Ente camerale – nel rispetto dei principi di rotazione, efficacia ed economicità, non discriminazione e trasparenza – e viene attuata tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) iscrizione nella sezione dell'Elenco di pertinenza in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
  - b) foro di competenza;
  - c) attività prevalente e/o specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico dichiarata nel *curriculum*, valutate in relazione all'oggetto del giudizio, con particolare riferimento all'attività prestata a favore di Camere di commercio, di Enti locali, di società partecipate da Camere di Commercio, anche in riferimento ad incarichi analoghi a quello da affidare. Per specializzazione s'intende quanto previsto dall'art. 9, comma 8, della L. n. 247/2012, salvo modifiche e/o integrazioni;
  - d) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente affidati dall'Ente camerale;
  - e) prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa per l'espletamento dell'incarico, valutata in relazione all'importanza e complessità del contenzioso, nel rispetto comunque del principio dell'equo compenso.

2. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche all'affidamento dell'incarico l'Ente camerale provvederà di norma a richiedere un preventivo ad almeno tre avvocati (o a tutti, nel caso di numero di iscritti inferiore a tre) iscritti nell'Elenco individuati secondo i criteri di cui sopra.
3. I preventivi saranno soggetti a verifica di congruità effettuata nel rispetto dei parametri e della disciplina di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. nonché del principio dell'equo compenso.
4. L'Ente camerale si riserva la facoltà di affidare l'incarico prescindendo dalla comparazione dei preventivi in caso di urgenza quando i termini processuali della controversia impongono di nominare con estrema premura il difensore della Camera di Commercio di Bologna.
5. L'Ente camerale ha altresì la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali ad avvocati non inseriti nell'Elenco nei casi di seguito indicati a titolo semplificativo e non esaustivo:
  - nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
  - in caso di particolarità della controversia che giustifica un affidamento ad avvocati al di fuori dell'Elenco stesso.
6. Anche per l'affidamento diretto è comunque necessario un preventivo di spesa e la valutazione di congruità effettuata nel rispetto dei parametri e della disciplina di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. nonché del principio dell'equo compenso.
7. All'accettazione dell'incarico, l'avvocato dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta:
  - a) di non avere svolto negli ultimi tre anni e nemmeno avere in corso, al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro l'Ente camerale e di impegnarsi a non avviarne altre per tutta la durata del rapporto instaurato o per almeno un biennio dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito;
  - b) dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bologna la cui inosservanza sarà causa di risoluzione;
  - c) di conferma della permanenza dei requisiti per l'inserimento nell'Elenco.
8. Al momento dell'affidamento di ciascun incarico di rappresentanza in giudizio, il legale individuato dovrà far pervenire all'Ente camerale dichiarazione formale di accettazione del mandato ed impegnarsi:
  - a) ad aggiornare per iscritto costantemente l'Ente camerale sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, e ad inviare in tempi congrui copia elettronica di ogni comparsa, memoria o altro scritto giudiziale redatto e ricevuto nell'esercizio del mandato conferito;
  - b) a rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Ente camerale in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Ente.
9. Non possono essere incaricati avvocati che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Camera di Commercio di Bologna.
10. Non possono essere incaricati avvocati che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.
11. Non possono essere di norma affidati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa necessiti la costituzione di un collegio di difesa. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **Art. 6 – Compensi**

1. I compensi professionali devono essere determinati secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale, dell'equo compenso nonché dei criteri di convenienza per la Camera di Commercio di Bologna.
2. Qualora per eventi sopravvenuti e non prevedibili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportino una maggiore spesa rispetto al preventivo approvato, l'avvocato incaricato dovrà darne

immediata comunicazione all'Ente camerale, dettagliatamente motivata, in forma scritta. In mancanza di detta comunicazione e di espressa accettazione da parte dell'Ente camerale, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dall'avvocato.

3. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, l'ipotesi verrà valutata in sede di affidamento dell'incarico.
4. Nel caso in cui il legale incaricato assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico non sarà, di regola, aumentato.
5. In caso di revoca dell'incarico verrà corrisposto unicamente il compenso dovuto per l'opera e fase (di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.) prestata sino al momento della revoca stessa.
6. L'avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione stragiudiziale dei compensi e degli oneri cui la parte soccombente è stata condannata, senza ulteriore aggravio di spese per l'Ente camerale.

#### **Art. 7 – Cancellazione dall'elenco**

1. La cancellazione dall'Elenco sarà disposta nei casi in cui l'avvocato:
  - abbia perso i requisiti per l'inserimento nell'Elenco;
  - abbia, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
  - non abbia assolto con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
  - si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
  - abbia reso false dichiarazioni nella domanda (dichiarazione autocertificata) di iscrizione all'Elenco. Si evidenzia che, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000 e s.m.i., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e/o forma atti falsi è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Nel caso, la Camera di Commercio di Bologna dovrà procedere, quale ente pubblico, ad interessare la competente Autorità giudiziaria;
  - abbia richiesto, anche senza indicarne i motivi, la cancellazione.
2. In tali ipotesi, l'intenzione di procedere alla cancellazione verrà preventivamente comunicata ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.. L'interessato potrà far pervenire all'Ente camerale le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non dover accogliere le osservazioni pervenute, l'Ente camerale provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato, senza che questi possa rivendicare pretese di sorta nei confronti della Camera di Commercio di Bologna.

#### **Art. 8 – Pubblicità**

1. L'Elenco degli avvocati patrocinatori della Camera di Commercio di Bologna è pubblico e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente camerale [www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it).
2. Gli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente camerale – Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di anagrafe delle prestazioni.
3. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

#### **Art. 9 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee guida si rinvia alla normativa vigente in materia, al Codice Deontologico Forense ed alla Legge Professionale Forense.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giada Grandi

IL PRESIDENTE  
Valerio Veronesi

